



CUMULO TRA AIUTI “DE MINIMIS” RAPPORTI TRA REGOLAMENTI CE 360/2012 E 1998/2006

Nell’ambito del pacchetto SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) adottato tra il dicembre 2011 e la primavera 2012, la Commissione ha adottato il Regolamento n. 360/2012 che stabilisce l’applicabilità della regola “de minimis” alle compensazioni per oneri di servizio pubblico, fissando a 500.000 € la soglia dell’aiuto massimo concedibile in un triennio ad un’impresa incaricata appunto di un SIEG. In pratica, non si considera aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del trattato una compensazione contenuta in quei limiti, a prescindere dalle modalità di determinazione della compensazione stessa.

Il Regolamento stabilisce tra l’altro che la soglia di 500.000 € si applica a prescindere dal fatto che la compensazione sia accordata in “de minimis” ai sensi del regolamento medesimo o, sempre in “de minimis”, ma in base al Regolamento n. 1998/2006. In pratica – riprendendo il 20° considerando del Regolamento – si deve garantire che “l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale complessivo ammissibile”. Il Regolamento stabilisce, più in generale (art. 2, par. 7), che “gli aiuti ‘de minimis’ a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti ‘de minimis’ fino al massimale di cui al paragrafo 2” (appunto i 500.000 €).

La domanda che è lecito porsi a questo punto è se, ai fini della verifica del rispetto della soglia, si debba tener conto esclusivamente degli aiuti ottenuti a titolo di compensazione per oneri di servizio pubblico, o anche di eventuali aiuti ottenuti in “de minimis”, ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 per finalità diverse (investimenti, formazione, ricerca, ecc.).

La domanda è tutt’altro che accademica e di portata marginale, riguardando non solo le imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale, ma tutte le imprese che accedono ad agevolazioni ai sensi del Regolamento n. 1998/2006, per le quali non è possibile sapere a priori se beneficino o abbiano beneficiato nel triennio di una compensazione in “de minimis”. Se infatti un’impresa avesse già beneficiato di aiuti per 500.000 € a titolo di compensazione per un SIEG, non potrebbe ottenere nemmeno un euro in base al “de minimis” generale.

La nostra prima interpretazione è stata nel senso più restrittivo: gli aiuti “de minimis” vanno cumulati tutti ai fini della verifica del rispetto della soglia stabilita dal Regolamento n. 360/2012. Quelli concessi ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 non possono superare i 200.000 € e un eventuale cumulo con compensazioni accordate ai sensi del Regolamento n. 360/2012 non deve superare i 500.000 €.

Abbiamo tuttavia riscontrato opinioni diverse ed, in effetti, il testo normativo si presta ad entrambe le interpretazioni, con conseguenze significativamente differenti. Per questa ragione abbiamo sottoposto il quesito alla Commissione (26 giugno), nei termini che riportiamo di seguito. Questa ci ha risposto (19 luglio), confermando il nostro primo convincimento: tutti gli aiuti “de minimis”, a qualsiasi titolo vengano concessi devono essere sommati fra loro ai fini della verifica del rispetto delle soglie stabilite dai diversi regolamenti.

Al di là dell'aspetto interpretativo, la risposta comporta dunque che vadano modificate le dichiarazioni "de minimis" che vengono rilasciate dalle imprese che intendono accedere agli aiuti in base al Regolamento n. 1998/2006, aggiungendo il riferimento alle compensazioni ai sensi del Regolamento n. 360/2012. È vero che nel 99,9% dei casi il problema non si porrà e, soprattutto, che non si porrà per imprese di piccole dimensioni, o in certi settori di attività; non esistono tuttavia criteri oggettivi attraverso i quali individuare le imprese "a rischio di cumulo" tra le due tipologie di aiuti: è dunque necessario procedere alla verifica caso per caso. E questo richiede la modifica della dichiarazione.

Proprio a causa di queste implicazioni pratiche di portata molto estese, abbiamo segnalato alla Commissione l'opportunità di chiarire la situazione nei confronti di tutti i soggetti interessati tramite un atto adeguato ad assicurare la massima trasparenza. Riportiamo la risposta della Commissione che annuncia per i prossimi mesi la pubblicazione di una versione aggiornata della Guida ai Servizi di Interesse Economico Generale nella quale dovranno essere chiarite anche queste problematiche del cumulo.

27 luglio 2012

Riportiamo di seguito il carteggio tra Europroject e la Commissione in merito.

26 Giugno 2012 – QUESITO EUROPROJECT

.....
Il quesito riguarda il "cumulo" tra aiuti ai sensi del regolamento 360/2012 e del Regolamento n. 1998/2006 (o degli altri regolamenti "de minimis").

L'art. 2, par. 7 del Regolamento 360/2012 stabilisce che "gli aiuti de minimis a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti de minimis fino al massimale di cui al paragrafo 2" (500.000 €).

Il dubbio, di portata pratica tutt'altro che irrilevante, riguarda quale delle due interpretazioni seguenti sia corretta:

- A) La somma di tutti gli aiuti "de minimis" percepiti da un'impresa nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare i 500.000 €, a prescindere dal fatto che essi siano stati "concessi" a titolo di compensazione per un SIEG o ad altro titolo (per investimenti, formazione, ricerca, ecc.)
- B) Ai fini della verifica del rispetto della soglia di 500.000 € vanno considerati unicamente gli aiuti sotto forma di compensazioni per oneri di servizio pubblico, siano essi concessi a norma del Regolamento n. 360/2012 o di altro regolamento "de minimis".

La formulazione del Regolamento consente entrambe le interpretazioni.

A favore della prima militano, in particolare, i seguenti argomenti:

- l'art. 2, par. 7 si riferisce genericamente agli aiuti "previsti dagli altri regolamenti de minimis", senza specificare che si debba tener conto solo di quelli relativi alla compensazione per un SIEG;

- analogamente, l'art. 3, par. 1 prescrive che lo Stato membro, prima di concedere l'aiuto ai sensi del Regolamento n. 360/2012, deve richiedere all'impresa una dichiarazione "relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti de minimis".

Sembrerebbe dunque che il problema del rispetto della soglia si ponga a prescindere dall'obiettivo per il quale l'aiuto è stato concesso (che riguardi, cioè, un SIEG o meno). I sostenitori di questa tesi affermano che, in caso contrario, sarebbe stato semplice – oltre che doveroso – precisare, in entrambe le disposizioni citate, che il tetto si riferisce alla somma degli aiuti "de minimis" percepiti a titolo di compensazione per un SIEG.

A favore della seconda tesi, si adduce quanto segue:

- l'art. 3, par. 2 stabilisce che l'obbligo di richiedere la dichiarazione sopra ricordata (ai fini della verifica del rispetto della soglia di 500.000 €) cessa nel momento in cui uno Stato membro si sia dotato di un "registro centrale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi ... a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale". Anche se il riferimento è, ancora una volta, genericamente, agli aiuti "de minimis", dovendo il registro raccogliere solo i dati relativi alle imprese che forniscono SIEG non consentirebbe di controllare, ad esempio, gli aiuti percepiti, per finalità diverse da un SIEG, a titolo del Regolamento n. 1998/2006, da un'impresa che successivamente sia incaricata di un Servizio di interesse economico generale.
- l'art. 2, par. 5 stabilisce che "qualora l'importo complessivo dell'aiuto de minimis concesso a un'impresa per la fornitura di servizi di interesse economico generale superi il massimale di cui al par. 2, tale importo non può beneficiare dell'esenzione ... neppure per la frazione che non supera detto massimale". In questo caso sembrerebbe che il tetto debba essere superato – per escludere la copertura del Regolamento – da aiuti concessi "per la fornitura di servizi di interesse economico generale", senza tener conto, dunque, di eventuali altri aiuti "de minimis" ottenuti per altri scopi.

Entrambe le interpretazioni sono legittime. La prima sembrerebbe la più corretta sotto un profilo squisitamente letterale; la seconda appare la più logica, anche in considerazione del fatto che diversamente verrebbe penalizzata – non potendo accedere ad aiuti "de minimis" ai sensi di altri regolamenti – un'impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale a norma del Regolamento n. 360/2012, alla quale viene imputato un aiuto (fino a 500.000 €) che probabilmente aiuto non è (se lo fosse, anche per un importo limitato, l'affidamento sarebbe tra l'altro sindacabile dalla Corte dei Conti).

19 Luglio 2012 – RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Dear Professor Baldi,

Thank you very much for your question.

We consider your interpretation A to be correct because cumulation is governed by Article 2(7), which clearly states that all de minimis aid is to be taken into account.

Under this principle, the EUR 500 000 ceiling is an absolute maximum for all types of de minimis aid together. It is not a ceiling, however, irrespective of whether the support is granted as SGEI or not, because there is the additional ceiling of EUR 200 000 (within the ceiling of EUR 500.000) for measures that could be granted under the general de minimis Regulation. Therefore, at least EUR 300 000 must be granted as compensation for the provision of an SGEI. It would, for example, not be possible to grant EUR 100 000 under the SGEI de minimis Regulation and EUR 400 000 for non-SGEI activity. Therefore, the rules distinguish between payment as compensation for the provision of an SGEI and other payments.

Both the SGEI de minimis Regulation and the general de minimis Regulation are based on the concept of a ceiling per undertaking, so it is natural that an undertaking that has several different fields of activity cannot benefit from the respective ceiling for every activity it has. For this reason, an undertaking that has both SGEI and non-SGEI activity should not be able to benefit from higher ceilings than an undertaking only providing SGEIs.

We hope this reply is helpful for you.

26 Luglio 2012 – REPLICA DI EUROPROJECT

Dear Mr.XX,

Thank you for your helpful reply, which is clear and unequivocal.

Yet the normative can be interpreted in both the ways assumed in my question. It would be thus appropriate that the Commission extend to everybody this clarification, at least through a letter to the Member States. Even though a communication of wider diffusion would be more effective, most of all for transparency reasons.

In particular because this is not an academic issue: from now on, in fact, all the public administrations will have to modify the declaration model concerning received “de minimis” aids, adding a reference to the aids under Reg. n. 360/2012. and this for every aid under Reg. n. 1998/2006.

The last remark. Even in case of aid to an undertaking active both in the primary production of agricultural products and in the processing and marketing of agricultural products or in agro-tourism activities the same principle will apply by analogy: the ceiling for processing and marketing activities will be 200.000 €, from which every possible aid granted under “de minimis” rule for the primary production activity under Reg. n. 1535/2007 will have to be deducted.

26 Luglio 2012 – RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Dear Professor Baldi,

Thank you very much for your suggestion. In fact, the Commission is planning to adopt within the coming months an updated guide on services of general economic interest where we plan to clarify cumulation issues, including the question you raised.

Once again thanks for your input